CITTA' DI CATANZARO

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

EPIGRAFE

TRA

- il ……, avente sede legale ed amministrativa a Catanzaro in …… n …., C.F. e P. IVA …….., nella persona del dott. ……., nato a …….. (…) il ..….20…, in qualità di legale rappresentante del …….., domiciliato per la sua carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente, in ……., n. …., a Catanzaro (di seguito denominato "Stazione Appaltante");

e

- l'impresa ……. (di seguito "Appaltatore")

PREMESSA

PREMESSO CHE:

a. in data ……. è stato pubblicato sulla GUCE n° …….. del …….. il bando di gara avente ad oggetto i lavori di realizzazione dei **"lavori di consolidamento della frazione Janò del Comune di Catanzaro (O.C.D. n. 14/3862/2010 - codice intervento CZ/3862/007)"**, a Catanzaro (ITALIA), per l'importo complessivo di € 917.052,14 (diconsi novecentodiciassettecinquantadue/14) di cui "a corpo" €

195.675,58 (diconsi centonovantacinquemilaseicentosettantacinque/58) + IVA ed "a misura" € 699.376,56 (diconsi seicentonovantanovemilatrecentosettantasei/56) per le opere soggette a ribasso di gara ed € 22.000,00 € (diconsi sventiduemila/00) + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

b. in base a verbale del …….. è risultata aggiudicataria dei lavori l'impresa …… (ovvero, l'associazione temporanea di imprese ……) con offerta ……..;

c. la stazione appaltante ha approvato l'aggiudicazione (sub b.) con delibera del ……;

TRA LE PARTI

si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE I DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

ART. 1. Oggetto del contratto.

Il presente Contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, provviste, forniture, installazioni e quanto altro occorrente per i lavori di realizzazione dei **"lavori di consolidamento della frazione Janò del Comune di Catanzaro (O.C.D. n. 14/3862/2010 - codice intervento CZ/3862/007)"**, a Catanzaro, ivi compresi tutti gli oneri, predisposizioni e sistemazioni, modificazioni transitorie (eventualmente anche ripetute) del cantiere.

L'appaltatore si obbliga a realizzare "**a corpo**" ed "**a misura**" le opere già

quantificate di cui al bando di gara pubblicato sulla GURI e sulla GUCE n° ……. del ……., meglio specificate dagli elaborati progettuali, menzionati nel successivo ART. 2, per l'importo netto "a corpo" di Euro ……(in cifre) ……..……..(in lettere), ed "a misura" di Euro ……(in cifre) ……..……..(in lettere), oltre Euro ……(in cifre) ……..……..(in lettere) per oneri di sicurezza, non ribassati rispetto all'importo previsto nel progetto esecutivo a base di gara, nel termine di giorni 240 (diconsi duecentoquaranta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna delle opere.

ART. 2. Conoscenza delle condizioni di appalto

L'appaltatore dovrà rendere la prescritta dichiarazione di conoscenza delle condizioni dell'appalto in riferimento all'art. 106 comma 2 del D.P.R. 207/2010. Relativamente alla suddetta dichiarazione che deve rendere l'Appaltatore in atto unico e sottoscritta dal Legale Rappresentate dell'Impresa, con preciso riferimento all'oggetto della gara di appalto, si precisa che costituiscono circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori tutte le condizioni riportate all'art. 27 del capitolato speciale di appalto.

ART. 3. Documenti facenti parte integrante del contratto.

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non allegati, i seguenti documenti:

a) capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000 n° 145;

b) capitolato speciale di appalto ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 207/2010;

c) elaborati progettuali, il tutto come da elenco elaborati del Progetto Esecutivo a base di gara, documento Elenco Elaborati, codifica G.00.00-01 con esclusione di alcuni elaborati ad uso riservato dell'Amministrazione (Piano di manutenzione, Relazione idrologica e idraulica, Analisi Prezzi e Rendering e Fotoinserimenti);

d) elenco dei prezzi unitari;

e) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. n.81/2008;

f) cronoprogramma ai sensi degli art. 93 lettera h) e art. 40 D.P.R. 207/2010, di cui all' art. 16 del Capitolato Speciale.

PARTE II ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

ART. 4. Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, del d.l. 163/06 e s.m.i., salvo quanto previsto nell'articolo 116 dello stesso decreto.

ART. 5. Obbligazioni a carico della stazione appaltante. Contabilizzazione dei lavori.

La stazione appaltante corrisponderà le rate di acconto e la rata di saldo secondo le prescrizioni contenute nel capitolato speciale, attenendosi alle disposizioni dell'art. 35, commi da 28 a 34, del d. l. 11/07/06 n. 223 convertito nella l. 4/08/06 n. 248 e s.m.i..

La contabilizzazione dei lavori avverrà a "**corpo**" ed "**a misura**"secondo le norme del citato capitolato speciale di appalto.

La contabilità dei lavori è svolta secondo le prescrizioni del Titolo IX del Regolamento Generale sulla base dei documenti amministrativi e contabili previsti

dall'art. 181 e seguenti del Regolamento Generale stesso.

L'accertamento e la registrazione dei lavori eseguiti avviene contemporaneamente alla loro esecuzione, specie in concomitanza di scavi o demolizioni di opere affinché, come previsto dal comma 3 dell'art. 180 del Regolamento Generale, la Direzione lavori si trovi sempre in grado di rilasciare prontamente gli stati di avanzamento (SAL), ogni qual volta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, avrà raggiunto la cifra di **180.000,00** € (diconsi centoottantamila/00 Euro), di controllare lo sviluppo dei lavori, di impartire tempestivamente le disposizioni necessarie e di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza dei fondi.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati ad ogni stato di avanzamento lavori proporzionalmente ai lavori eseguiti.

I pagamenti avverranno attraverso bonifici bancari previa esibizione di regolari fatture e procura notarile che abiliti tale persona all'incasso. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i pagamenti avverranno a favore delle imprese che hanno rilasciato le fatture alla Stazione Appaltante; fatture che dovranno essere esibite dalla persona abilitata, con procura notarile, a tale compito dall'impresa capogruppo.

E' espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore dell'impresa capogruppo.

ART. 6. Garanzie

Per tutto quanto di seguito non specificato si farà riferimento all'art. 28 del capitolato speciale d'appalto, per tutti i commi, agli art.li 113 e 129 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e agli art.li 123, 125 e 126 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi del comma 1, art. 113, D.lgs 163/2006, l'Appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti alla Stazione Appaltante a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria o cauzione definitiva, commisurata all'importo di aggiudicazione e comunque non inferiore al 10 per cento di tale importo.

Ai sensi del comma 1, art. 129, D.lgs 163/2006 e s.m.i. in combinato disposto con il comma 1 dell'art. 125 del DPR 207/2010, l'Appaltatore stipula una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Sono quindi allegate al presente contratto:

a. la cauzione definitiva costituita dalla Polizza n° …..….. del …… per Euro …….……;
b. la polizza n° ……..…… del ……..…….. rilasciata da ……. per danni subiti a sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010;
c. la polizza n° ……. del ……. rilasciata da …….. che assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Per quanto concerne le polizze indennitarie decennali, l'appaltatore sarà obbligato a stipularle nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 129 del d.l. 163/06 e s.m.i. e art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto tenendo conto che, per la polizza di cui all'art. 126/1 D.P.R. 207/2010, il limite di indennizzo è pari a 20% dell'opera

realizzata quale risulterà dal certificato di collaudo provvisorio, mentre la polizza di cui all'art. 126/2 del D.P.R. 207/2010 dovrà contemplare un massimale pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

La liquidazione della rata di saldo resta subordinata all'accensione delle polizze sopra indicate di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 126 del D.P.R. 207/2010.

PARTE III ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 7. Tempo per l'ultimazione dei lavori

Relativamente alla durata dei lavori, è previsto il seguente termine a decorrere dal Verbale di consegna:

- **240** (diconsi duecentoquaranta), giorni totali di esecuzione, naturali e consecutivi.

Nei detti periodi sono stati considerati e quindi compresi, anche i giorni di maltempo nella misura delle normali previsioni.

ART. 8. Sospensioni e riprese dei lavori.

Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dagli artt. 150, 159 e 160 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 33 del Capitolato Speciale d' Appalto.

Si applicherà il disposto di cui all'art. 159 del D.P.R. 207/2010.

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono comunque disciplinate dall'art. 158, 159 160 del Regolamento Generale.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause speciali, di pubblico interesse, imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento

delle singole categorie di lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

E' ammessa la sospensione dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c,), d) ed e) del D.lgs 163/2006 e s.m.i..

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall'Amministrazione Appaltante, per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 del Regolamento Generale, sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 c.c., il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri :

- detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del Regolamento Generale, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione

dell'utile di Impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 160, comma 4, Regolamento Generale, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, del Regolamento Generale, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere ed alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5, del Regolamento Generale;
- la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

In caso di sospensioni illegittime si applicherà il disposto di cui all'art. 160 del D.P.R. 207/2010.

ART. 9. Proroghe e penali.

Le penali per il mancato rispetto del termine di ultimazione di cui agli artt. 145 del D.P.R. 207/2010 e 133 del d. lg. 163/06 e s.m.i. sono disciplinate dall' art. 31 del Capitolato Speciale.

La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione sarà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all'1‰ giornaliero dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale netto dei lavori fatto salvo il maggior danno che la Stazione appaltante potrà subire in conseguenza dei ritardi (si vedano anche gli art.li 2 e 16 del Capitolato Speciale di Appalto). Nel caso di ritardi nell'ultimazione dei lavori si procederà come previsto al comma 4

art. 145 del DPR 207/2010.

La penale, se maturata prima dell'emissione del penultimo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.), verrà applicata come deduzione del corrispondente importo dallo stato di avanzamento immediatamente successivo all'evento e richiamata in tutti quelli che lo seguiranno sino al conto finale.

E' fatta ovviamente salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere, per inadempimento grave, con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 145 del DPR 207/2010, il contratto di appalto anche in presenza del mancato rispetto di una soltanto delle scadenze differenziate qualora previste.

In caso di grave irregolarità e grave ritardo si procederà ai sensi dell'art. 136 del codice D.lgs 164/2006 e s.m.i.

Per l'eventuale disapplicazione totale o parziale della penale si procederà con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 145 del regolamento Generale.

È fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di concedere proroghe a sensi dell'art. 159 del Regolamento Generale.

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, a norma dell'art. 159 del Regolamento Generale, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione appaltante. Non verranno invece presi in considerazione motivi inerenti a mancanza di materiali o mezzi d'opera o carenze di personale, eventi questi che saranno a totale rischio dell'Appaltatore.

L'eventuale proroga di cui all'art. 159 del Regolamento Generale di Appalto verrà accordata nei casi previsti e dopo che sia accertato che l'Appaltatore ha impiegato ogni mezzo per non venire meno all'impegno assunto.

ART. 10. Varianti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre varianti in corso d'opera a sensi degli artt. 132 del d. lg. 163/06 e s.m.i., 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 e 10-12 del d.m. 145/00.

Le eventuali variazioni saranno valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. Qualora fosse necessario eseguire specie di lavorazioni non previste nel contratto e non contemplate nell'Elenco Prezzi, si procederà con le modalità di cui all'art. 163, comma 1, lettere a, b, c, e commi 2, 3, 4 e 5, del D.P.R. 207/2010 visti anche gli art.li 132 e 133 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. e l'art. 41 del Capitolato Speciale di appalto.

Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 dell'Allegato XV al D.Lgs n. 81/2008. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

ART. 11. Altri oneri a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori (si vedano in particolare gli articoli 9, 13 e 14 del Capitolato Speciale di Appalto), dei fornitori e dei subappaltatori (artt. 118 del d.lg 163/2006 e 35 commi dal 28 al 34 del d. l. 04/04/2006 n. 223 convertito nella legge

n.248 del 11/8/2006 e s.m.i.), nonché di tutto quanto riportato nel CSA sottolineando in particolare gli articoli 2, 3, 12-17, 19-22, 25, 27-32, 36, 40-44, 50-51.

ART. 12. Controlli.

I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a carico dell'appaltatore avverranno a cura del responsabile del procedimento o di suoi delegati.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione Appaltante previste dall'art. 19 del Capitolato Generale nel corso dell'appalto, non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Amministrazione Appaltante.

La Direzione dei lavori potrà comunque procedere in qualunque momento alla verifica della corretta esecuzione delle opere ed alla misurazione delle opere compiute.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli

effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Per quanto non espressamente indicato si farà anche riferimento a quanto previsto all'art. 38 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 13. Modalità e termini del collaudo.

Il collaudo delle opere avverrà in conformità a quanto previsto dall'art. 141 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme del titolo X del D.P.R. 207/2010.

Se durante il collaudo venissero accertati difetti si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 227 del Regolamento Generale.

Con l'emissione del Certificato di favorevole collaudo provvisorio avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Il Certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza di tale termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, come previsto dall'art. 235 del Regolamento Generale, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 129, del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'articolo 123 del Regolamento Generale.

Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del Regolamento Generale, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale dell'Amministrazione

appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Sino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, il Certificato di collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese.

Per le opere appaltate verrà nominata dalla Stazione Appaltante una commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera.

Le operazioni di collaudo, indipendentemente dalle eventuali visite di collaudo eseguite in corso d'opera, dovranno concludersi entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate.

La manutenzione delle opere resta in ogni caso a cura e spese dell'Appaltatore fino all'emissione del certificato di collaudo pur se il collaudo non è intervenuto nei termini prestabiliti.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14. Modalità di soluzione delle controversie.

La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo quanto stabilito dagli artt. 239 e seguenti del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.. In carenza della definizione del contenzioso mediante gli istituti di cui alle norme citate, le controversie saranno deferite al giudizio del giudice competente, eleggendo come sede della pronuncia il foro di Catanzaro (art. 50 del C.S.A. in quanto compatibile con la vigente normativa).

E' fatto comunque divieto di ricorrere all'istituto dell'arbitrato.

ART. 15. Allegati.

15.1 I documenti di cui all'art. 2, escluso il Capitolato Speciale, sono noti alle parti e non vengono allegati al presente contratto.

15.2 Viene invece allegato al presente contratto il Capitolato Speciale nonché il programma esecutivo previsto dall'art. 43, comma 10, del DPR 207/2010.

ART. 16. Spese di contratto.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia di contratto e dei documenti e disegni di progetto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio (art. 139 D.P.R. 207/2010).

Catanzaro, lì _ _._._ _._2011

Per l'Impresa:	Per ……
……..	Il ……
	Dott. ……..

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 c.c. vengono sottoscritte espressamente le seguenti clausole del presente Contratto:

Art. 2 Conoscenza delle condizioni di Appalto;

Art. 4 Divieto di cessione del contratto;

Art. 6 Garanzie;

Art. 7 Tempo per l'ultimazione dei lavori;

Art. 9 Proroghe e penali;

Art. 11 Altri oneri a carico dell'Appaltatore;

Art. 14 Modalità di soluzione delle controversie;

e le seguenti clausole del Capitolato Speciale d'Appalto – *Norme Generali*, documento G.08.01-01 parte integrante del progetto esecutivo a base di gara:

Art. 2 Ammontare dell'opera e forma dell'appalto

Art. 3 Categoria prevalente e altre categorie di lavori

Art. 12 Subappalto

Art. 13 Piani di sicurezza e sicurezza cantiere

Art. 14 Tutela dei lavoratori

Art. 15 Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore verso terzi

Art. 16 Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Art. 17 Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'Appaltatore

Art. 19 Consegna e inizio dei lavori

Art. 20 Modalità ed ordine di esecuzione

Art. 21 Pagamento dei dipendenti dell'Appaltatore

Art. 22 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

Art. 25 Difetti di costruzione

Art. 27 Dichiarazione di conoscenza delle condizioni generali e particolari dell'appalto

Art. 28 Cauzioni e assicurazioni

Art. 29 Disciplina forniture e montaggi non compresi nell'appalto eseguiti da altre ditte

Art. 30 Verifica dei lavori

Art. 31 Tempo per l'ultimazione dei lavori – Penali – Proroghe

Art. 32 Ultimazione dei lavori e avviso ai creditori

Art. 36 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Art. 40 Contabilizzazione dei lavori

Art. 41 Nuovi prezzi per lavori non previsti

Art. 42 Revisione dei prezzi

Art. 43 Pagamento del corrispettivo d'appalto

Art. 44 Conto finale e collaudo dei lavori

Art. 50 Giudice ordinario

Art. 51 Documenti amministrativi e contabili e contabilità finale

Per l'Impresa:

……..